



COMUNE DI TORRICE

Provincia di Frosinone

P.zza Guglielmo Marconi, 1 – 03020 Torrice (FR) - 0775/300014

protocollo@pec.comune.torrice.fr.it

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 10 del 15-06-2026

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI. PERIODO DI MASSIMO RISCHIO PER INCENDI BOSCHIVI CON STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ (DAL 15 GIUGNO 2026 AL 15 OTTOBRE 2026). PRECETTI URGENTI E SANZIONI.

IL SINDACO

VISTO il Piano triennale AIB 2023-2025 della Regione Lazio, approvato con D.G.R. del 25.05.2023, n. 228, recante “*Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025*”, pubblicata sul BURL ordinario n. 44 del 01.06.2023, disponibile in formato elettronico, sul sito:

<https://protezionecivile.regione.lazio.it/rischi-pianificazione/piani-protezione-civile/Piano-Regionale-AIB>;

VISTE le indicazioni fornite dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare con la propria nota Prot. n. 550468 del 27-05-2026 avente ad oggetto “*Attività antincendio boschivo 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano - rurale, nonché ai rischi conseguenti*”, **con la quale viene stabilito che, anche per l'anno 2026, il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità inizia il 15 giugno 2026 e termina il 15 ottobre 2026**;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30.12.1923, che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 353/2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”, che stabilisce divieti, prescrizioni e sanzioni applicabili alle zone boscate e ai pascoli;

RICHIAMATA la L.R. n. 39 del 28.10.2002, recante “*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*”;

VISTO il Capo I - “*Prevenzione degli incendi boschivi*” - del Titolo III del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, recante “*Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)*”;

VISTO il comma 6-bis dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 *“Codice di protezione civile”*, che all’art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 *“Codice della Protezione Civile”* che, tra l’altro, all’art. 3 comma 1, lettera C) individua il Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione Civile, all’art. 6 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all’art. 12 specifica che il Sindaco è responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTA la L. 155/2021 *“Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”*;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 - *“Modifiche al Sistema Penale”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regione Lazio n. 30 del 5 Luglio 1994, recante *“Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale”*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 *“Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 16/1/2003 n. 3 *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione”*;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE l’articolo 3 del D.lgs n.1/2018 *“Codice di Protezione Civile”*, al comma 1, riconosce al Sindaco funzioni di indirizzo politico in materia di Protezione Civile, in relazione alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni. In quest’ottica, appare fondamentale richiamare il disposto dell’art. 12, comma 2, lett. c), che, quale estrinsecazione della funzione di indirizzo politico, richiede di provvedere *“all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 7 del citato decreto recante: Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile”*.

ACCERTATE le gravi carenze igienico-sanitarie derivanti dal totale abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale, in particolare nel perimetro urbano, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari oltre ad essere infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di insetti pericolosi e ratti, responsabili della diffusione di malattie epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi;

RILEVATO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti di terreno privati aventi i fronti su strade comunali e in tratti viari di competenza del Comune di Torrice, che sovente determinano gravi problemi per la viabilità, a causa della incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza, come il taglio della vegetazione incolta, delle siepi e dei rami che sporgono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi, nonché i rami che oscurano la regolare proiezione di luce da parte degli impianti di pubblica

illuminazione posti lungo le strade e della segnaletica stradale verticale;

RILEVATO *altresì*, che la presenza di vegetazione incolta sul margine della carreggiata stradale di pertinenza dei terreni frontisti, determina l'intasamento delle cunette stradali impedendo il regolare deflusso delle acque meteoriche, causando allagamenti e ristagni sulla sede stradale con conseguente pericolo per la viabilità;

CONSIDERATO:

- che le alte temperature che si registrano nella stagione estiva, correlate con l'abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi e che ciò può determinare nocimento all'incolumità dei cittadini e alla conservazione del patrimonio agro-forestale;
- che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
- che la Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112, con propria nota acquisita agli atti di questo Ente, raccomanda, tra le necessarie e fondamentali attività preventive e di contrasto connesse al fenomeno degli incendi boschivi, l'esecuzione di interventi di sfalcio e potatura della vegetazione spontanea sulle pertinenze della rete viaria, il verificare e l'imporre l'ottemperanza agli obblighi imposti ai privati delle vigenti disposizioni in ordine alle modalità di conduzione e manutenzione delle proprietà fondiarie e il vietare attività e comportamenti potenzialmente costituenti fattore di innesco e propagazione di incendi;

PRECISATO CHE:

- per aree a rischio di incendio boschivo si intendono quelle definite al comma 1 dell'art. 2 della L. 353/2000, ossia le aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, i terreni coltivati o incolti e i pascoli limitrofi a dette aree;
- per aree a rischio di incendio di interfaccia urbano – rurale si intendono quelle definite al comma 1-bis dell'art. 2 della L. 353/2000, ossia le aree o le fasce nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge Regionale Lazio n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra

operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

DATO ATTO che l'art. 12 comma 5 del D.Lgs n.1 del 2018 - *"Codice di Protezione Civile"*, stabilisce che:

"Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs n.1 del 2018 - "Codice di Protezione Civile",

DATO ATTO che:

- i commi 4 e 4-bis dell'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000, prevedono che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica. ... I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. ... I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione"*;

RITENUTO di dover adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di pulizia e/o sfalcio e potatura della vegetazione spontanea presente nelle aree private con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano, nonché per quelle poste ai margini delle strade, per la salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica e privata incolumità;

RILEVATO che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra evidenziate, adottare, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, un provvedimento contingibile e urgente per prevenire il rischio di incendi boschivi in previsione del periodo di massima pericolosità, precisando a tal riguardo che:

- la natura contingibile e urgente di detto provvedimento attiene alla necessità di prevenire efficacemente gli incendi boschivi e/o di interfaccia urbano-rurale, poiché rappresentano un pericolo concreto o anche solo potenziale per la pubblica e la privata incolumità e provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio del Comune di Torrice;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra espresso, e per la natura della materia trattata, di adottare un provvedimento che abbia carattere di contingibilità ed urgenza;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90,

1. Durante il periodo di massimo rischio per incendi boschivi con stato di grave pericolosità (dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026), nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune di Torrice a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, di:

- Non accendere fuochi di ogni genere;
- Non usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Non usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale "PMPF"* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Non fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Non aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- Non transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

precisando a tal riguardo che per aree a rischio di incendio boschivo si intendono quelle definite al comma 1 dell'art. 2 della L. 353/2000, ossia le aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, i terreni coltivati o incolti e i pascoli limitrofi a dette aree;

2. Ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e/o di terreni, insistenti nel territorio del Comune di Torrice, quanto di seguito specificato:

- di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei propri terreni invasi da vegetazione infestante. Tali interventi devono essere eseguiti mediante la eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione e rimozione di vegetazione infestante, rovi, sterpaglie, cespugli, siepi, ecc., oltre che al taglio di siepi vive, di rami che si estendono oltre la proprietà sul ciglio stradale, alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- di provvedere alla eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione e rimozione di vegetazione infestante, sterpaglie, rovi, cespugli, siepi, ecc, presente in prossimità e/o in corrispondenza di strade pubbliche e private, nonché in prossimità e/o in corrispondenza di fabbricati e/o impianti.
- di procedere alla manutenzione ordinaria con la cura delle aree e allo sfalcio delle stesse con cadenza quindicinale (ogni 15 giorni) per tutto il periodo estivo.

3. Durante il periodo di massimo rischio per incendi boschivi con stato di grave pericolosità (dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026):

a) Il divieto nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio.

b) Il divieto, in prossimità di boschi, sui terreni agrari, su campi coltivati e incolti, sui prati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, di accendere fuochi o bruciare le ceppaie delle colture graminacee e leguminose, le erbe, i rovi, la sterpaglia, ecc.

c) In deroga a quanto previsto nei precedenti punti **a)** e **b)** l'uso del fuoco è consentito:

- per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o strutture simili, nelle aie nei giardini privati e condominiali, con le necessarie precauzioni per evitare il propagarsi del fuoco;
- per gli eventi di interesse sociale in occasione di festeggiamenti civili e religiosi, previa autorizzazione delle autorità competenti;

4. Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali:

Ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e/o di terreni, insistenti nel territorio del Comune di Torrice, **durante il periodo di massimo rischio per incendi boschivi con stato di grave pericolosità (dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026)**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale Lazio n. 7 del 18 aprile 2005 "*Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39*" e ss.mm.ii., quanto di seguito specificato:

a) il divieto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati e nei bordi delle strade;

5. Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione:

Dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026 è vietato, su tutto il territorio comunale, bruciare la vegetazione spontanea presente sui terreni incolti e/o in stato di abbandono e/o a riposo. I proprietari e/o gli affittuari e/o i conduttori, a qualsiasi titolo, dei suddetti terreni incolti e/o in stato di abbandono e/o a riposo, insistenti sul territorio comunale, devono provvedere a realizzare, **entro il 30 Giugno 2026**, fasce protettive o precese **di larghezza maggiore di 5 metri** lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

6. Obbligo di realizzazione delle fasce protettive:

I proprietari e/o gli affittuari e/o i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono provvedere a realizzare, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva, sgombra da ogni residuo di vegetazione, **di larghezza maggiore di 5 metri** e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La suddetta fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere realizzata comunque **entro il 30 Giugno 2026**;

7. Disposizioni per la gestione delle aree boscate:

I proprietari, gli affittuari e i conduttori a qualsiasi titolo di boschi, nonché gli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, devono immediatamente provvedere ad eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono immediatamente provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà **di almeno 20 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa**. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio devono essere effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti;

8. Disposizioni per gli Enti di gestione delle infrastrutture e dei servizi:

- Gli Enti proprietari o concessionari delle strade di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992, nonché gli Enti concessionari di reti idriche, fognarie e depuratori, di coadiuvare le strategie di prevenzione del rischio incendi, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatore, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione.

- Gli Enti gestori della rete elettrica devono immediatamente provvedere ad intensificare gli interventi di ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine elettriche per un raggio non inferiore a 10 metri.

9. Disposizioni per le attività ad alto rischio esplosivo:

Ai proprietari di attività produttive e/o commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) insistenti nelle aree a rischio di incendio boschivo (così come definite al su elencato punto 1.) o in quelle ad esse immediatamente limitrofe:

- lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
- devono prontamente comunicare al Comune di Torrice – Servizio Protezione Civile, l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e i recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h24) nonché fornire copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Tali dati verranno trasmessi dal Comune di Torrice alla Sala Operativa e al Centro Funzionale della Direzione Regionale “Emergenza, Protezione civile e NUE 112” per quanto di competenza di detta struttura regionale;

10. Disposizioni per la gestione delle attività turistiche e ricettive:

I proprietari, i gestori ed i conduttori di centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, devono immediatamente provvedere a mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.

11. Disposizioni per l'attività pirotecnica:

Dal 15 giugno 2026 al 15 ottobre 2026, è vietato, su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo (così come definite al su elencato punto 1.), esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), in luoghi diversi dalle aree a rischio di incendio boschivo (così come definite al su elencato punto 1.) e da quelle ad esse immediatamente limitrofe, a condizione che, chi voglia esercire detta attività pirotecnica, preventivamente attesti ed asseveri, con idonea documentazione, la dotazione e l'impiego, per tutta la durata dell'attività pirotecnica, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta e che siano in grado di controllare ed estinguere, nell'immediato, l'eventuale innesco e propagazione di

incendi, fermo restando comunque che la Polizia Locale, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica suddetta, verificherà sul posto l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella suddetta documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi risultino inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica;

12. Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

S A N Z I O N I

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative stabilite dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo non inferiore ad euro 25,00 e non superiore ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii., del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025” approvato con D.G.R. del Lazio 228/2023.

I N F O R M A

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della **LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241**, l'unità organizzativa competente per il procedimento è il Comando Polizia Locale ed il Responsabile del Procedimento è il Sig. Gianluca Testani.

 0775300014 PEC: polizialocale.torrice@pec.it -Mail: polizialocale@comune.torrice.fr.it;

2. L'Autorità competente è il Comune di Torrice (FR), Comando Polizia Locale – Piazza Guglielmo Marconi,1 – 03020 Torrice (FR).

 0775300014 - PEC: polizialocale.torrice@pec.it - Mail: polizialocale@comune.torrice.fr.it;

3. Il Responsabile dell'istruttoria è individuato nella persona del Sig. Gianluca Testani;

 0775300014 PEC: polizialocale.torrice@pec.it – Mail: polizialocale@comune.torrice.fr.it

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241, si precisa che avverso la presente ordinanza, può essere proposto ricorso giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104) **entro 60 giorni**, termine decorrente dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DISPONE

- Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge;
- Che la presente Ordinanza, venga resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e della stessa sia data pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e comunicata agli organi d'informazione;
- Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:
- **Alla Prefettura di Frosinone**
P.e.c.: protocollo.preffr@pec.interno.it
- **Alla Stazione Carabinieri Forestale di Ceccano**
P.e.c.: ffr43024@pec.carabinieri.it
- **Alla Stazione Carabinieri di Torrice**
P.e.c.: tfr23837@pec.carabinieri.it
- **Alla Regione Lazio - DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112**
P.e.c.: emepcnue112@pec.regione.lazio.it
- **Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone**
P.e.c.: com.prev.frosinone@cert.vigilfuoco.it
- **All'Anas Spa - Struttura Territoriale Lazio**
P.e.c.: anas.lazio@postacert.stradeanas.it
- **Alla Provincia di Frosinone - Settore Viabilità**
P.e.c.: protocollo@pec.provincia.fr.it
- **All'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di Frosinone**
P.e.c.: protocollo@pec.aslfrosinone.it
- **Al Comando di Polizia Locale di Torrice**
P.e.c.: polizialocale@pec.comune.torrice.fr.it
- **Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torrice**
P.e.c.: lavoripubblici.torrice@pec.it

Torrice, 15-06-2026

Il Sindaco

Avv. Alfonso Santangeli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.